

# Adesione servizio "Richiesta online Anticipo Fattura" nell'ambiente protetto del Servizio di Banca Multicanale per Azienda/Banca Multicanale Plus

## CESSIONE PRO SOLVENDO DEL CREDITO

Spett.le  
UniCredit S.p.A.  
Filiale di MILANO GARIBALDI  
MILANO, 14/05/2015

Facendo seguito alle intese intercorse, la sottoscritta ditta/società:  
HT S.R.L. con sede in MILANO, C.F. 03924730967 e P.IVA 03924730967 (di seguito il Cliente)

chiede di poter usufruire del servizio "Richiesta online Anticipo Fattura" con Cessione Pro Solvendo del Credito, reso disponibile da UniCredit S.p.A. (di seguito la Banca), accessibile nell'ambiente protetto del Servizio di Banca Multicanale per Azienda e Banca Multicanale Plus e regolato dalle condizioni di seguito riportate

A tal fine dichiara di essere aderente al:

- Servizio di Banca Multicanale per Azienda  
 Servizio di Banca Multicanale Plus

A tale proposito, le parti convengono che il Servizio venga prestato alle condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi ed alle condizioni contrattuali di seguito descritte:

### DOCUMENTO DI SINTESI

#### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

##### FATTURE COMMERCIALI

Commissione per ogni fattura commerciale anticipata in Web	euro 2,25
Commissione per ogni fattura commerciale prorogata	euro 3,75

#### ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Recupero spese per ogni lettera di accredito	euro 6,50
Spese rilascio copie documenti	
- per ogni documento ristampato in Agenzia tramite il servizio "Ristampa Documenti Elettronica"	euro 5,00
- per ogni documento non ristampabile tramite il servizio "Ristampa Documenti Elettronica"	euro 10,00

#### 1. Descrizione del Servizio

Il Cliente potrà richiedere - entro i limiti dell'apertura di credito per anticipi su crediti tempo per tempo disponibile presso la Banca e alle condizioni economiche e con le modalità tempo per tempo concordate - l'anticipazione in conto corrente acceso presso la Banca di propri crediti, che verranno contestualmente ceduti alla Banca, mediante presentazione nell'ambiente protetto del Servizio di Banca Multicanale per Azienda/ Servizio di Banca Multicanale Plus (di seguito, Servizio di Banca Multicanale) delle fatture emesse in corrispondenza.

Sono escluse dall'ambito del servizio disciplinato da questo contratto le fatture emesse dal Cliente nei confronti di enti pubblici e Pubblica Amministrazione o comunque crediti soggetti alla disciplina del d.lgs 163/2006 (cd. "Codice appalti") in generale.

#### 2. Presentazione delle fatture

Per presentazione delle fatture, ai fini del presente contratto, si intende la trasmissione in formato elettronico, - veicolata tramite l'ambiente del Servizio di Banca Multicanale -, dei dati relativi alle fatture emesse dal Cliente stessa ed assistita dalla firma digitale del soggetto legittimato a rappresentare in via autonoma il Cliente.



### **3. Cessione del credito. Condizioni delle anticipazioni**

I crediti derivanti dalle fatture presentate tramite il Servizio sono ceduti - con privilegi, garanzie personali, garanzie reali e altri accessori- dal Cliente alla Banca pro solvendo e a garanzia del buon fine delle ragioni di credito, entro i limiti dell'apertura di credito tempo per tempo a tal fine disponibile e alle condizioni economiche e con le modalità tempo per tempo concordate.

I crediti così ceduti saranno pagati esclusivamente alla Banca, la quale potrà comunicare ai debitori ceduti l'avvenuta cessione nei modi e nei tempi che riterrà opportuni. La Banca può pretendere la notifica al debitore ceduto prima di concedere l'anticipo, e in ogni momento effettuare essa stessa la notifica dell'intervenuta cessione ai singoli debitori ceduti, impegnandosi il Cliente a effettuare quanto necessario per il perfezionamento della cessione stessa. Dandone preventiva comunicazione al cliente, la Banca potrà decidere di rendere disponibile le somme anticipate solo a fronte di accettazione della cessione da parte del debitore, ovvero perfezionamento della stessa secondo le norme ad essa applicabili.

Rimane escluso qualsiasi obbligo della Banca di attivazione nei confronti dei debitori ceduti in caso di mancato pagamento alla scadenza prevista dei relativi crediti.

Il Cliente si impegna a confermare in modo esplicito - ogni qualvolta richiesto dalla Banca - la cessione a favore della Banca dei crediti risultanti dalla fatture oggetto di presentazione.

### **4. Verifica delle fatture**

La Banca si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento al Cliente copia cartacea delle fatture presentate per l'anticipazione e degli altri documenti probatori del credito ceduto. La Banca, inoltre, si riserva il diritto di non accettare una o più presentazioni ovvero di decidere in merito all'accettazione solo previa verifica dei documenti probatori del credito. Di tali decisioni la Banca darà pronta informazione al Cliente.

### **5. Percentuale anticipabile**

Si fa rimando al contratto di apertura di credito per quanto attiene la percentuale anticipabile del credito ceduto pro solvendo. resta inteso che il credito si intende ceduto nella sua interezza a garanzia del credito concesso e di ogni altro affidamento regolato sul medesimo conto corrente.

### **6. Obbligo di canalizzazione degli incassi**

Contestualmente alla presentazione delle fatture tramite il Servizio il Cliente dovrà fornire istruzioni irrevocabili ai debitori di ciascuna fattura di versare direttamente alla Banca alle scadenze indicate gli importi delle fatture oggetto di anticipazione, fermo restando il diritto della Banca di farsi riconoscere cessionaria del credito in ogni momento.

### **7. Esistenza del credito e assenza di vincoli**

Il Cliente conferma che i crediti relativi alle fatture che verranno presentate per l'anticipazione riguarderanno forniture di beni, ovvero di servizi, regolarmente eseguite nel rispetto dei termini contrattuali, e che saranno veri, reali e pienamente esigibili alle rispettive date di scadenza.

Il Cliente garantisce che i crediti oggetto di presentazione sono privi di vincoli - anche obbligatori - di sorta che ne impediscano il trasferimento o la riscossione e dunque sono certi e liquidi al momento della presentazione.

Non potranno essere oggetto di anticipazione le fatture per le quali il terzo debitore vanta nei confronti del Cliente crediti che possano essere imputati a compensazione, anche solo parziale, degli importi risultanti dalle fatture medesime.

### **8. Clausole contrattuali del flusso telematico di richiesta**

Per ciascuna distinta presentata tramite il Servizio e relativamente a ciascun credito e a ciascuna fattura oggetto di anticipazione ai sensi del presente contratto, si considereranno apposte le clausole di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5, 6, 7, 11 anche qualora non specificamente contenute nel flusso dei dati trasmesso dal Cliente Cliente trasmesso tramite il Servizio.

Qualunque altra disposizione predisposta unilateralmente dal Cliente ed eventualmente contenuta nel predetto flusso dei dati si considererà non apposta.

### **9. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali**

La Banca, in presenza di giustificato motivo, può modificare le norme che disciplinano il presente contratto dandone comunicazione al Cliente con un preavviso minimo di due mesi.

La comunicazione, che dovrà contenere in modo evidenziato la formula: "*Proposta di modifica unilaterale del contratto*", verrà validamente effettuata in forma scritta, anche inserita in estratto conto, all'indirizzo indicato dal Cliente.

In alternativa, e con l'accordo del Cliente, la comunicazione può essere effettuata mediante altro supporto durevole. La modifica si intende approvata se il Cliente non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma che precede sono inefficaci, se sfavorevoli al Cliente.

I precedenti commi riportano quanto attualmente previsto dall'art. 118 del Decreto legislativo 385/1993; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui la Banca intende procedere ad una modifica.

Resta inteso che costituisce invio in forma scritta delle comunicazioni di modifica di cui ai commi che precedono - a tutti i fini del presente articolo - quello effettuato all'indirizzo di posta certificata (PEC) del Cliente.

### **10. Durata del Contratto - Facoltà di recesso - Scioglimento del contratto relativo al Servizio di Banca Multicanale**

Il presente Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna delle parti può recedere con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, dandone comunicazione all'altra parte per iscritto con lettera raccomandata o posta certificata PEC, ferma in ogni caso la facoltà di recedere, senza necessità di preavviso, per giusta causa, dandone pronta comunicazione all'altra parte. Il recesso dal presente contratto non comporta per il Cliente spese o penalità.

La cessazione, per qualsiasi causa, del contratto relativo al Servizio Banca Multicanale e quindi la disattivazione dei relativi codici identificativi comporta automaticamente lo scioglimento del presente contratto e l'impossibilità di fruire del Servizio oggetto dello stesso dal momento della cessazione del contratto predetto.



### 11. Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rinvia al contratto di apertura di credito, al contratto di conto corrente e alle norme relative al Servizio di Banca Multicanale.

### 12. Reclami, definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica all'Ufficio Reclami, all'indirizzo riportato nei Fogli Informativi e nel Documento "Principali diritti del Cliente" a disposizione nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito della Banca. La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo..

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) , dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

### 13. Legge applicabile. Foro competente

1) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

2) Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal Cliente è, oltre a quello ove la Banca ha la sede legale attualmente: Roma, anche uno qualunque dei seguenti altri Fori: Torino per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Piemonte, Liguria o Valle d'Aosta; Milano per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Lombardia; Verona per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia; Bologna per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Emilia Romagna, Toscana, Marche o Umbria; Roma per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate nel Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia o Basilicata; Palermo per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Calabria, Sicilia o Sardegna. La Banca ha, invece, facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua scelta, oltre che presso il Foro dove la Banca ha la propria sede legale attualmente: Roma, anche in uno qualunque dei fori previsti dalla legge, come pure in uno qualunque dei seguenti altri Fori: Torino, Milano, Verona, Treviso, Trento, Bologna, Ravenna, Firenze, Perugia, Pescara, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari. Qualora il Cliente sia persona fisica per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente medesimo.


Dichiariamo di aver letto, compreso e accettare le condizioni economiche e contrattuali.

MILANO, 14/05/2015

**HT Srl**

Via Moscova, 13 - 20121 Milano

Il Legale Rappresentante



Dichiariamo di aver soffermato la nostra attenzione sulle seguenti clausole che approviamo specificamente ad ogni effetto di legge:

3. Condizioni delle Anticipazioni

4. Verifica delle fatture

9. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

11. Facoltà di recesso


13. Foro competente

MILANO, 14/05/2015

**HT Srl**

Via Moscova, 13 - 20121 Milano

Il Legale Rappresentante




Dichiariamo di aver ricevuto copia integrale del presente contratto - comprensivo del relativo documento di sintesi - che ne costituisce il frontespizio da Voi sottoscritto per accettazione

**HT Srl**

Via Moscova, 13 - 20121 Milano

Il Legale Rappresentante



MILANO, 14/05/2015